

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

8.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 29 APRILE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIDOLFI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifiche alla legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, che disciplina i premi letterari. (<i>Approvato con modificazioni</i>).	83
Disciplina dei concorsi a premio per opere musicali e drammatiche. (<i>Approvato con modificazioni</i>).	89

La riunione comincia alle 12.

PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione i Consiglieri nazionali Aneris, Brocchi, Dacò, D'Arroma, Gerosa, Mucci Alessandro, Porreca, Pucci Puccio, Riccardi Fausto e Sebastiani, ai quali rivolge un cordiale saluto.

Comunica pure che sono in congedo i Consiglieri Borgomaneri, Bragaglia, Cornelli, Felicioni, Gomez Homen, Guidi Di Bagno, Lualdi, Pettini, Rapetti, Riccardi Fausto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*Alla riunione è presente il Ministro della cultura popolare, Pavolini*).

FONTANELLI, *Segretario*, legge il verbale della riunione precedente.

PRESIDENTE, informa che il Consigliere Varenna, il quale nella riunione predetta ha partecipato alla discussione sul di-

segno di legge riguardante i provvedimenti a favore delle industrie alberghiere, desidera sia chiarito che la sua dichiarazione, secondo la quale « la Banca Nazionale del Lavoro ha il merito di servire tutti gli Istituti sindacali di credito », deve essere intesa come segue: « la Banca Nazionale del Lavoro ha il merito di servire i Sindacati e gli Istituti parastatali ».

(*Il verbale è approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, che disciplina i premi letterari. (778)

BONELLI, *Relatore*, ricorda che il progressivo moltiplicarsi dei premi letterari e gli inconvenienti che ne erano derivati avevano già consigliato, or è qualche anno, di sottoporre queste caratteristiche iniziative a una opportuna disciplina; e che a tale disciplina ha particolarmente provveduto il Regio decreto-legge 23 luglio 1937-XV, numero 1795, convertito nella legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670.

Questa legge, che sottopone all'approvazione del Ministero della cultura popolare l'istituzione e il funzionamento dei premi, è - in realtà - un vero e proprio regolamento, il quale subisce oggi alcuni ritocchi più che altro formali, consigliati dall'esperienza e intesi a conferire sempre maggior serietà e valore ai premi nei riguardi della vita artistica e letteraria della Nazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Propone, pertanto, all'approvazione della Commissione l'odierno disegno di legge, riservandosi di illustrare ai singoli articoli gli emendamenti da lui proposti.

PEVERELLI CARLO raccomanda la maggior severità nelle autorizzazioni e nel controllo delle varie iniziative, di cui talune hanno un vero e proprio carattere pubblicitario (ricorda, in proposito, il premio istituito or è qualche anno da un grande ristorante milanese).

Non minore deve essere la severità nel criterio di scelta delle giurie, perchè è indispensabile garantire che i premi siano assegnati veramente ai più meritevoli.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, concorda nelle osservazioni del camerata Peverelli, ma osserva che, in qualche caso, la larghezza di giudizio nelle concessioni è stata sollecitata dallo stesso Sindacato autori e scrittori, desideroso di conciliare il criterio della qualità e la possibilità di lanciare una letteratura veramente selezionata, col criterio di assistenza agli scrittori, a favore dei quali convergono queste iniziative.

Comunque, è intendimento del Ministero di eliminare i possibili inconvenienti e di non riconoscere iniziative, che non diano le necessarie garanzie di serietà.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, è modificato come segue:

« Le domande dirette ad ottenere tale autorizzazione debbono essere presentate al Ministero della cultura popolare, accompagnate dal regolamento del premio stesso. Tale regolamento dovrà contenere i seguenti dati:

1°) indicazione precisa dell'Ente o della persona che istituisce il premio;

2°) il titolo del premio;

3°) materia alla quale il premio si riferisce (opera narrativa o critica, storica o filosofica, di prosa o di poesia);

4°) somma da corrispondere al vincitore o ai vincitori del premio e sua eventuale divisibilità;

5°) eventuale periodicità del premio;

6°) data di scadenza del concorso, data e luogo di assegnazione del premio;

7°) elenco delle persone che dovranno giudicare circa l'assegnazione del premio.

Il promotore del premio dovrà inoltre allegare alla domanda una dichiarazione concernente il piano finanziario e l'indicazione precisa della disponibilità dei mezzi occor-

renti per l'organizzazione del premio, comprendendovi il rimborso ai membri della giuria di eventuali spese incontrate.

Il promotore dovrà infine allegare alla domanda il programma della manifestazione nella quale viene assegnato il premio, anche se tale manifestazione sia di altro genere e semplicemente ad esso abbinata ».

BONELLI, *Relatore*, ha presentato un emendamento al comma terzo, perchè siano soppresse le parole: « comprendendovi il rimborso ai membri della giuria di eventuali spese incontrate ». Ritiene inutile una precisazione del genere in un testo legislativo.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta l'emendamento.

BROCCHI chiede se le opere di carattere politico siano comprese tra quelle di cui si fa cenno al n. 3°) quando si parla di « opera narrativa o critica, storica o filosofica, di prosa o di poesia ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, fa notare che non si tratta di un elenco tassativo, ma di una indicazione approssimativa. Certo, le opere prettamente scientifiche non rientrano nella materia dei concorsi letterari; vi rientrano quelle di scienze morali e storico-filosofiche in senso lato. In questo senso, appunto, si potrebbe anche far cenno delle opere di politica.

PRESIDENTE osserva che è difficile indicare puntualmente tutti i campi nei quali possono spaziare i temi letterari, e rileva che ci sono premi letterari di carattere strettamente tecnico. Quella contenuta nell'articolo è una esemplificazione; specificare minutamente sarebbe impossibile.

BROCCHI vorrebbe, almeno, che alle indicazioni poste in parentesi si aggiungesse un: « ecc. ».

PRESIDENTE propone, invece, di eliminarle senz'altro, in modo da indicare genericamente la « materia alla quale il premio si riferisce ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta la proposta del Presidente.

PIERANTONI, associandosi alle considerazioni del camerata Peverelli sul problema delle giurie, osserva che al n. 7°) si parla di un « elenco delle persone che dovranno giudicare circa l'assegnazione del premio ». Chiede se in questa dizione sia inclusa anche la eventualità della sostituzione di tali persone.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, concorda in questa interpretazione.

(L'articolo 1 è approvato con gli emendamenti proposti dal Relatore e dal Presidente).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE avverte che il Relatore Bonelli propone il seguente articolo 1-bis:

« Il n. 8) dell' articolo 4 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, è modificato come segue:

8°) tre rappresentanti del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori, designati dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti ».

Per chiarire la portata della proposta, ricorda che l' articolo 3 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, prevede la istituzione, presso il Ministero della cultura popolare, di una Commissione incaricata di emettere parere sulle domande di autorizzazione alla istituzione di premi letterari, e che l' articolo 4, al quale in modo specifico l' emendamento si riferisce, è così formulato:

« Della Commissione di cui al precedente articolo, che sarà presieduta dal Ministro per la cultura popolare o da un suo delegato, faranno parte:

1°) il direttore generale per la stampa italiana;

2°) il vice-presidente della Corporazione delle professioni ed arti;

3°) un rappresentante del Ministro per l' educazione nazionale;

4°) il presidente dell' Istituto di cultura fascista;

5°) il presidente della Confederazione professionisti ed artisti;

6°) un rappresentante dell' Accademia d' Italia;

7°) un rappresentante della Società autori ed editori;

8°) tre esponenti per ognuna delle seguenti discipline: lettere, critica, storia, designati dalla Confederazione professionisti ed artisti;

9°) un rappresentante dei Gruppi universitari fascisti nominato dal Segretario del P. N. F.

La Commissione predetta sarà assistita da un funzionario del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al 9°, che assolverà a tutti i compiti di segreteria.

L' opera prestata dai componenti della Commissione è gratuita ».

BONELLI, Relatore, chiarisce che il suo emendamento mira a precisare l' organizzazione dalla quale debbono esser tratti i tre rappresentanti, di cui si parla al n. 8°).

PAVOLINI, Ministro della cultura popolare, segnala che l' attuale dizione del n. 8° accenna alle discipline (lettere, critica,

storia), di cui debbono essere esponenti i rappresentanti designati dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti, e ritiene opportuno che tale indicazione sia mantenuta nel nuovo testo.

PRESIDENTE crede che l' emendamento potrebbe essere completato nel senso che i rappresentanti del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori, designati dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti, siano scelti tra esponenti delle tre discipline: lettere, critica, storia.

BONELLI, Relatore, osserva che si potrebbe adottare la dizione adoperata nell' articolo 4, n. 5°), del disegno di legge « Disciplina dei concorsi a premio per opere musicali e drammatiche », oggi pure all' ordine del giorno, dove si parla di « due rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti su designazione, fatta attraverso il Ministero delle corporazioni, rispettivamente del Sindacato nazionale musicisti e di quello degli autori e scrittori ».

MALUSARDI nota che il caso è diverso. Nell' altra legge i rappresentanti sono designati dai rispettivi Sindacati; qui, invece, si parla di rappresentanti del Sindacato autori e scrittori, designati dalla Confederazione. La prassi sindacale è che i rappresentanti delle Confederazioni non sono mai designati dai Sindacati; qui si vuole che la Confederazione non designi i rappresentanti senza interrogare il Sindacato.

BONELLI, Relatore, chiarisce che l' emendamento tende a stabilire che i rappresentanti in parola facciano parte del Sindacato autori e scrittori.

PIERANTONI trova pleonastica la formulazione dell' emendamento.

D'AROMA, poichè il pensiero del Relatore è che la designazione venga dal Sindacato, ritiene opportuna una dizione più chiara nel senso che tale facoltà del Sindacato sia precisamente determinata. Crede che ciò rientri nello spirito della legge.

MALUSARDI osserva che, con l' attuale dizione, potrebbe avvenire che la Confederazione scelga di sua iniziativa tre rappresentanti, senza interpellare il Sindacato. Propone, pertanto, che alle parole « designati dalla Confederazione » siano sostituite le altre « approvati dalla Confederazione », oppure « designati per il tramite della Confederazione ».

ROSONI ROLANDO rileva che, siccome è la Confederazione che sceglie i suoi rappresentanti, sarebbe preferibile dire: « tre rappresentanti della Confederazione designati dai Sindacati interessati ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LOCURCIO è contrario a queste proposte. L'emendamento Bonelli dovrebbe limitarsi alle parole: « tre rappresentanti del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori ». Il Sindacato è un organismo sotto il controllo della Confederazione professionisti e artisti; la designazione dei rappresentanti potrà avvenire per un accordo di carattere interno.

MALUSARDI concorda in questa proposta, tanto più che il Sindacato nazionale autori e scrittori è riconosciuto giuridicamente, e, quindi, ha personalità propria.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, fa presente che il Ministero ha rapporti con le Confederazioni e che, anzi, normalmente, dovrebbe mantenere tali rapporti attraverso il Ministero delle corporazioni.

Se, dicendo: « rappresentanti del Sindacato », si intende che questo, nel designare i propri delegati, sottopone in precedenza le proposte alla Confederazione, la nuova formulazione può essere accettata; se, invece, questo significato non fosse implicito e la disposizione potesse determinare un procedimento diverso dal normale, la proposta non sarebbe da accogliere.

CHIODELLI ravvisa la necessità di precisare che i rappresentanti debbono essere designati dalla Confederazione, sia pure su proposta del Sindacato.

BONELLI, *Relatore*, fa notare che non c'è, nè può esserci conflitto tra Sindacato e Confederazione.

PRESIDENTE, poichè dalla discussione emerge che si intende mantenere il criterio della designazione da parte o per il tramite della Confederazione, ritiene che l'emendamento del Consigliere Bonelli, tenendo conto delle osservazioni già fatte sul testo originario del n. 8°), potrebbe essere così formulato:

« Il n. 8°) dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, è modificato come segue:

8°) tre rappresentanti del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori, designati dalla Confederazione fascista professionisti ed artisti e scelti fra gli esponenti di ognuna delle tre seguenti discipline: lettere, critica e storia ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta.

(L'articolo 1-bis, proposto dal Relatore Bonelli, è approvato con questa aggiunta).

PRESIDENTE comunica che il Relatore propone un articolo 1-ter così concepito:

« L'articolo 6 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, è modificato come segue:

« Il Ministro della cultura popolare, quando il concorso per un premio letterario si risolve in esito negativo, destinerà la somma non assegnata al Sindacato nazionale fascista autori e scrittori che la utilizzerà a vantaggio dei suoi iscritti e dell'arte loro ».

D'AROMA è contrario all'emendamento. Afferma che la materia dei premi è sul piano dell'arte e che molte volte i premi stessi hanno finalità morali. Se, talora, uno di essi non è assegnato, non è opportuno che l'importo sia incamerato dal Sindacato e che questo si trasformi in un organo di beneficenza. La somma potrà, invece, essere destinata a un nuovo concorso o ad aumentare il premio dell'anno seguente.

BROCCHI nota che la soluzione prevista dall'emendamento sarebbe anti-giuridica.

BONARDI si associa alle considerazioni del Consigliere D'Arroma ed esprime la preoccupazione che l'incameramento di somme destinate a una determinata finalità possa provocare un certo isterilimento di queste iniziative, che invece dovrebbero essere incoraggiate. Propone, quindi, di conservare immutato l'articolo 6 della legge del 1938.

BONELLI, *Relatore*, fa presente che l'emendamento è analogo alla disposizione contenuta in tale articolo.

BONARDI rileva che sinora si tratta di una facoltà del Ministero della cultura popolare, il quale, quando il concorso per un premio letterario si risolve in esito negativo, può, « udito il parere della persona o dell'Ente che istituisce il premio, devolvere la somma non assegnata a scopi di assistenza a favore della categoria inquadrata nella Confederazione professionisti e artisti, cui il premio si riferisce ».

Oggi si propone, invece, un vero e proprio incameramento.

BONELLI, *Relatore*, afferma che la sua proposta risponde a un desiderio espresso da lungo tempo dal Sindacato nazionale autori e scrittori.

LIVERANI FRANCESCO rileva che bisogna anche tener conto delle intenzioni di chi ha istituito il premio.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, ritiene preferibile l'attuale dizione dell'articolo 6 della legge del 1938. Non si può, in materia, non tener conto degli intendi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

menti di chi istituisce il premio e decidere con un atto d'imperio. Del resto, se vi è l'accordo, l'importo del premio non assegnato può esser messo a disposizione della categoria interessata. È bene che quella del Ministero resti una facoltà.

BONELLI, *Relatore*, condivide questo concetto, ma insiste nella seconda parte della sua proposta, perchè la somma sia assegnata al Sindacato nazionale autori e scrittori.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, nota che ai premi letterari, oltre gli scrittori inquadrati nel Sindacato, possono concorrere anche altre categorie che si esprimono attraverso il libro, ma coltivano discipline ed esercitano attività diverse: ad esempio, i giornalisti. Appunto per questo, l'articolo 6 della legge è stato compilato in una forma generica, che è consigliabile mantenere.

PIERANTONI fa osservare che, in pratica, l'importo dei premi non assegnati è stato sempre devoluto al Sindacato.

BONELLI, *Relatore*, non insiste nel suo emendamento.

ART. 2.

Alle disposizioni contenute nella legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, sono aggiunte le altre contenute negli articoli seguenti.

(È approvato).

ART. 3.

I concorrenti al premio debbono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista.

PRESIDENTE avverte che a questo articolo il Relatore propone il seguente emendamento sostitutivo:

« I concorrenti al premio debbono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista e, di regola, al Sindacato nazionale fascista autori e scrittori. Le eventuali eccezioni a quest'ultima norma debbono essere dichiarate nel bando di concorso ».

VECCHINI RODOLFO e BONARDI credono che sia sufficiente l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista.

BONELLI, *Relatore*, ricorda che anche questa rivendicazione, la quale mira a conferire maggior prestigio all'organizzazione degli autori e scrittori, risponde a un desiderio del Sindacato, il quale ha discusso varie volte il problema nei suoi congressi. D'altra parte, l'emendamento prevede le eventuali eccezioni.

SANGIORGI nota che, secondo l'emendamento Bonelli, i concorrenti al premio deb-

bono essere di regola iscritti al Sindacato autori e scrittori. Ove la regola non ammettesse eccezioni, alcune categorie — come, ad esempio, i giornalisti — verrebbero a essere escluse dalla partecipazione ai concorsi.

BONELLI, *Relatore*, osserva che i giornalisti, che scrivono dei libri, sono iscritti al Sindacato autori e scrittori.

SANGIORGI replica che ciò non avviene per tutti i giornalisti, ma soltanto per il 50 per cento. Ritene, quindi, non accettabile la proposta Bonelli.

BROCCHI segnala il caso di uno scrittore che sia al suo primo libro e non ancora iscritto al Sindacato: in questa condizione non potrebbe concorrere al premio.

CHIODELLI è anch'egli contrario alla clausola della iscrizione al Sindacato.

MALUSARDI afferma che vi possono essere scrittori non professionisti, autori di pochi libri, compilati ad intermittenza, i quali non sono iscritti al Sindacato autori e scrittori, ma appartengono ad altri Sindacati, come quello dei giornalisti, o all'Albo dei pubblicisti. Ora, dal momento che questi Sindacati dipendono tutti dalla Confederazione professionisti e artisti, non si intende perchè gli iscritti a un Sindacato diverso da quello degli autori e scrittori non debbano poter concorrere ai premi. Non si potrebbe, infatti, pretendere l'iscrizione a vari Sindacati.

PRESIDENTE ricorda che — secondo la legge — per l'iscrizione ai Sindacati quella che conta è l'occupazione prevalente. Quindi, se un autore trae il suo reddito principale dall'attività letteraria, è iscritto al Sindacato autori e scrittori; se, invece, trae i suoi mezzi di esistenza dal giornalismo, bisogna che sia iscritto al Sindacato dei giornalisti. Così per le altre attività professionali: ma non è necessario che si sia iscritti a vari Sindacati.

BONELLI si richiama alla natura speciale del Sindacato autori e scrittori. Se ci si dovesse attenere rigorosamente al concetto della occupazione prevalente, questo Sindacato non conterebbe che cinquanta o sessanta persone, mentre la grande maggioranza dei suoi iscritti, in pratica, non ha come principale attività l'esercizio della letteratura e da questa non trae esclusivamente i mezzi di esistenza. D'altra parte, è pure necessario che esso sia valorizzato, così come avviene per altri Sindacati. Nel campo della pittura, per esempio, non si può fare una esposizione nè concorrere ad un premio se non si è iscritti al Sindacato degli artisti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, avverte che quest'ultimo rilievo del camerata Bonelli è vero; quando si tratta di mostre organizzate dai Sindacati e riservate, pertanto, ai propri iscritti.

Chiarisce che l'articolo dell'odierno disegno di legge, col quale si dispone che i concorrenti al premio debbano essere iscritti al Partito Nazionale Fascista, si ispira all'intento di riportare la discussione delle giurie al merito letterario dei libri, senza che all'ultimo momento debba intervenire la valutazione della personale posizione politica del concorrente vittorioso. Stabilendo in anticipo l'obbligo dell'iscrizione al Partito, si dà modo alle giurie di soffermarsi sul valore artistico dell'opera, pur senza trascurarne il significato spirituale e anche politico.

L'emendamento del camerata Bonelli rispecchia un problema di inquadramento nel Sindacato autori e scrittori. Ora, è ben vero che, secondo la legge, dovrebbero essere iscritti al Sindacato coloro i cui redditi prevalenti provengono dall'attività letteraria; ma, per necessità, si allarga l'ambito del Sindacato stesso e si cerca di comprendervi il maggior numero di persone che esercitano, in un modo o nell'altro, attività letteraria.

Per evitare, dunque, una non desiderabile casistica, accetta la prima parte dell'emendamento, che dovrebbe essere così formulato: « I concorrenti al premio debbono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista e, di regola, al Sindacato nazionale fascista autori e scrittori ».

BONELLI, *Relatore*, rileva che molti dei premi esistenti contengono già, nei loro regolamenti, l'obbligo dell'appartenenza dei concorrenti al Sindacato; aderisce, tuttavia, al concetto espresso dal Ministro e mantiene l'emendamento nella sola prima parte.

(*L'emendamento, così ridotto, è approvato*).

ART. 4.

La data di pubblicazione delle opere edite partecipanti al Concorso è quella della timbratura della prima edizione completa, secondo le modalità prescritte dalla legge sul diritto di autore.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il Ministero della cultura popolare, in base agli elementi forniti dalle domande e dai documenti e regolamenti annessi di cui al precedente articolo 1, compilerà il bando di concorso.

Nel bando dovrà essere esplicitamente dichiarato se il premio sia riservato alle sole opere che partecipano al concorso o possa essere assegnato anche ad altre opere ed entro quali limiti.

PRESIDENTE comunica che, al primo comma, alla parola « compilerà » il Relatore Bonelli propone di sostituire la parola « approverà ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta.

BROCCHI chiede chi debba compilare il bando di concorso da sottoporre all'approvazione del Ministero. Secondo l'articolo 7, parrebbe che tale compito spetti alla Direzione generale della stampa; se così non fosse, sarebbe opportuno dire esplicitamente a chi è affidato.

PRESIDENTE e BONELLI, *Relatore*, precisano che la compilazione del bando spetta ai promotori dei premi.

(*L'articolo è approvato con l'emendamento del Relatore*).

ART. 6.

Nell'elenco di cui al n. 7 del precedente articolo 1 devono essere compresi, tra i rappresentanti di Enti, un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori e un rappresentante del locale Sindacato interprovinciale fascista autori e scrittori, quest'ultimo designato dal Segretario del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.

I rappresentanti di Enti politici e di altri Enti non culturali non potranno essere più di tre.

Uno scrittore non può far parte della giuria di più di tre concorsi in un anno.

BONELLI, *Relatore*, dà ragione del seguente emendamento sostitutivo:

« Nell'elenco di cui al n. 7 del precedente articolo 1 devono essere compresi: un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori e un rappresentante del locale Sindacato interprovinciale fascista autori e scrittori, anch'esso designato dal Segretario del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori. In tale elenco non può invece essere compreso chi faccia parte, nello stesso anno, di altre tre consimili giurie ».

Esso riproduce sostanzialmente, salvo qualche ritocco di forma, il testo ministeriale e sopprime il secondo comma, perchè, non essendo precisato il numero dei componenti delle giurie, non appare necessario precisare

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che i rappresentanti di Enti politici e di altri Enti non culturali non possano essere più di tre.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, fa osservare che, secondo una norma costante, le giurie per i premi letterari non possono essere composte di più di sette persone; si è voluto, quindi, in una tale composizione assicurare la maggioranza all'elemento esperto di letteratura. Naturalmente, la cifra di sette giudici non è tassativa e può avvenire che qualche Commissione risulti più numerosa, ma senza mai arrivare alle costituzioni pletoriche.

Propone che l'articolo sia approvato nel testo ministeriale.

BONELLI, *Relatore*, ritira l'emendamento.

(L'articolo 6 è approvato nel testo ministeriale).

ART. 7.

Le giurie, esaurito l'esame delle opere partecipanti al concorso ed almeno un mese prima dell'assegnazione del premio, dovranno inviare al Ministero della cultura popolare:

a) un elenco delle opere presentate indicando, per quelle editate, la data di pubblicazione;

b) i dati da cui si possa desumere se le opere e gli autori di esse siano nelle condizioni previste dal bando di concorso.

Il Ministero della cultura popolare, eseguiti gli opportuni accertamenti, comunicherà alla giuria le proprie eventuali osservazioni.

(È approvato).

ART. 8.

I lavori delle giurie ed i relativi risultati, anche se parziali, non potranno essere resi pubblici, nè con la stampa, nè con altro mezzo, fino a quando il concorso non è completamente definito.

A concorso espletato, i comunicati relativi all'assegnazione di quei premi che possono essere attribuiti anche a non concorrenti, debbono contenere esclusivamente l'indicazione del vincitore o dei vincitori.

La presente disposizione è applicabile anche ai premi letterari esentati dalla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare a termine dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670.

PRESIDENTE avverte che il Relatore propone di sostituire il primo comma di questo articolo col seguente:

« Le decisioni delle giurie, sia parziali che definitive, non potranno essere pubblicate prima che siano proclamati ufficialmente i vincitori dei premi rispettivi ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, spiega che il divieto di dar pubblicità — oltre che alle decisioni — anche ai lavori delle giurie, prima della completa definizione del concorso, era ispirato dal desiderio di tutelare in qualche modo i concorrenti ai premi. Avviene spesso che, anche nei concorsi a busta chiusa (i concorsi letterari sono di rado a busta chiusa), siano messi in gara davanti al pubblico i nomi di diversi scrittori: poi, il premio è vinto da uno di essi e gli altri, evidentemente, sono danneggiati. Nel caso in cui il concorso non sia riservato soltanto a concorrenti, ma la giuria abbia facoltà di scegliere anche fra non concorrenti, il danno di anticipate indicazioni di nomi potrebbe, nei confronti di qualche scrittore, apparir grave e dar materia, eventualmente, ad azioni di rivalsa sia contro il giornale o la persona che ha commesso l'indiscrezione, sia contro la giuria o il Ministero. Appunto per eliminare la possibilità di tali inconvenienti, si era pensato di vietare le anticipazioni sui lavori delle Commissioni: tuttavia, egli non ha nulla in contrario a che l'emendamento del Consigliere Bonelli sia approvato.

BONELLI, *Relatore*, crede che una certa pubblicità anche per i lavori delle giurie giovi al premio e non danneggi quelli tra i concorrenti, che poi non risultino vincitori.

(L'articolo è approvato con l'emendamento del Consigliere Bonelli).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge, riservandosi di procedere al coordinamento degli articoli. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina dei concorsi a premio per opere musicali e drammatiche (779).

D'AROMA, *Relatore*, constata che il disegno di legge rientra nel fermo programma di riordinamento delle cose dell'arte, che lo Stato Fascista ha intrapreso sin dai suoi primissimi anni: si tratta, cioè, di un ordine nuovo, che significa chiarezza e, soprattutto, fede nello spirito creatore della Nazione.

Il provvedimento, come quello già approvato per la disciplina dei premi letterari, risponde a una innegabile necessità e serve soprattutto ai giovani. Era indispensabile che anche nel campo delle opere musicali e drammatiche il Ministero esercitasse il suo controllo sui concorsi a premio; ma, con ciò, l'iniziativa privata non è nè scacciata nè schiacciata: è soltanto ordinata.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Anche, dal punto di vista della compilazione, il disegno di legge è chiaro e logico: contiene sufficienti garanzie per tutti coloro i quali intendano partecipare a questa attività agonistica, tutela le ragioni superiori dell'arte e rispecchia quella suprema virtù, che è propria degli italiani, di rispettare i valori e le cose dello spirito. Pertanto, esso merita l'intera approvazione della Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

DI STEFANO GIOACCHINO, all'articolo 1, chiede se, nel caso di concorsi a premi nel campo melodrammatico, non sia possibile disporre l'approvazione preventiva dei libretti, in modo da evitare che giovani musicisti, partecipanti alla gara, vedano compromessa la loro fatica e la loro opera da un testo letterario deficiente.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, pur convenendo nel rilievo del Consigliere Di Stefano, rileva la difficoltà di recise norme in materia, data la caratteristica e particolarissima natura della collaborazione tra librettisti e musicisti, connessa al processo stesso creativo dell'opera. Il problema non è recente e ha dato origine a numerose polemiche di carattere estetico; e l'esperienza dimostra l'impossibilità di una regolamentazione.

DI STEFANO GIOACCHINO ripete che il suo rilievo voleva tener conto soprattutto della situazione dei giovani musicisti.

BONELLI si associa alle considerazioni del Ministro.

PRESIDENTE osserva che alla lettera d) dell'articolo, si parla di «gare di attori drammatici, cantanti, pianisti, violinisti, violoncellisti». Ora, poichè vi sono altri strumentisti e altri artisti che potrebbero partecipare alle gare, ritiene che anche a costoro — sia pure in una forma generica — la legge debba consentire tale possibilità. Propone, per ciò, che dopo la parola «violoncellisti» si aggiunga la parola «ecc.».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta la proposta.

(L'articolo 1 è approvato con l'emendamento del Presidente. Si approvano pure gli articoli 2 e 3).

PIERANTONI, all'articolo 4, propone che della Commissione permanente, istituita presso il Ministero della cultura popolare, faccia parte anche il Vice-Presidente del Consiglio della Corporazione dello spettacolo.

FONTANELLI ritiene che, poichè tutti gli altri componenti della Commissione sono designati come rappresentanti dei Ministeri e dei vari Enti interessati, anche per la Corporazione dello spettacolo si debba parlare, genericamente, di un rappresentante.

MALUSARDI osserva essere consuetudine che il rappresentante della Corporazione predetta sia il Vice-Presidente.

LOCURCIO non intende perchè il rappresentante debba essere il Vice-Presidente e non lo stesso Presidente.

MALUSARDI obietta che il Presidente della Corporazione è il Ministro.

LOCURCIO replica che, come è previsto per i casi di assenza e di impedimento, il Presidente può farsi rappresentare.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta la proposta Pierantoni.

BONELLI propone che, trattandosi di concorsi a premio per opere musicali e drammatiche, i rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti siano tre, anzichè due: e cioè, uno per i musicisti, uno per i librettisti e uno per gli autori drammatici.

D'AROMA, *Relatore*, osserva che il librettista spesso è autore drammatico.

BONELLI sostiene che si tratta di due cose diverse.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, non accetta la proposta del Consigliere Bonelli, non essendo opportuno estendere eccessivamente il criterio delle rappresentanze.

VECCHINI RODOLFO constata che al n. 5° dell'articolo si parla di «due rappresentanti della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti su designazione, fatta attraverso il Ministero delle corporazioni, rispettivamente del Sindacato nazionale musicisti e di quello degli autori e scrittori». Osserva che questa stessa dizione avrebbe potuto essere adottata nella legge discussa precedentemente, a proposito dell'articolo 1-bis proposto dal Consigliere Bonelli.

BONELLI ricorda che egli aveva già suggerito tale soluzione.

PRESIDENTE conferma la dichiarazione del Consigliere Bonelli e, poichè non è possibile tornare sulla legge già approvata, propone di adottare in questa sede la dizione concordata per l'articolo sopra citato.

Il n° 5° avrebbe, così, la formulazione seguente:

«5°) due rappresentanti rispettivamente del Sindacato nazionale fascista musicisti e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

di quello degli autori e scrittori, designati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti ».

Per analogia i numeri 6^o) e 7^o) sarebbero così formulati:

« 6^o) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

« 7^o) un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta la proposta.

(L'articolo è approvato con gli emendamenti proposti dal Consigliere Pierantoni e dal Presidente. — Si approvano pure gli articoli 5 e 6).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge, riservandosi di procedere al coordinamento del testo con gli emendamenti. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 13.30.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modifiche alla legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, che disciplina i premi letterari. (778)

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, è modificato come segue:

Le domande dirette ad ottenere tale autorizzazione debbono essere presentate al Ministero della cultura popolare, accompagnate dal regolamento del premio stesso. Tale regolamento dovrà contenere i seguenti dati:

1°) indicazione precisa dell'Ente o della persona che istituisce il premio;

2°) il titolo del premio;

3°) materia alla quale il premio si riferisce;

4°) somma da corrispondere al vincitore o ai vincitori del premio e sua eventuale divisibilità;

5°) eventuale periodicità del premio;

6°) data di scadenza del concorso, data e luogo di assegnazione del premio;

7°) elenco delle persone che dovranno giudicare circa l'assegnazione del premio.

Il promotore del premio dovrà inoltre allegare alla domanda una dichiarazione concernente il piano finanziario e l'indicazione precisa della disponibilità dei mezzi occorrenti per l'organizzazione del premio.

Il promotore dovrà infine allegare alla domanda il programma della manifestazione nella quale viene assegnato il premio, anche se tale manifestazione sia di altro genere e semplicemente ad esso abbinata.

ART. 2.

Il n. 8) dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, è modificato come segue:

8°) tre rappresentanti del Sindacato Nazionale Fascista Autori e Scrittori, designati dalla Confederazione Fascista Professionisti ed Artisti e scelti fra gli esponenti di ognuna delle tre seguenti discipline: lettere, critica e storia.

ART. 3.

Alle disposizioni contenute nella legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670, sono aggiunte le altre contenute negli articoli seguenti.

ART. 4.

I concorrenti al premio debbono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista e, di regola, al Sindacato Nazionale Fascista Autori e Scrittori.

ART. 5.

La data di pubblicazione delle opere edite partecipanti al Concorso è quella della timbratura della prima edizione completa, secondo le modalità prescritte dalla legge sul diritto di autore.

ART. 6.

Il Ministero della cultura popolare, in base agli elementi forniti dalle domande e dai documenti e regolamenti annessi di cui al precedente articolo 1, approverà il bando di concorso.

Nel bando dovrà essere esplicitamente dichiarato se il premio sia riservato alle sole opere che partecipano al concorso o possa essere assegnato anche ad altre opere ed entro quali limiti.

ART. 7.

Nell'elenco di cui al n. 7 del precedente articolo 1 devono essere compresi, tra i rappresentanti di Enti, un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Autori e Scrittori e un rappresentante del locale Sindacato Interprovinciale Fascista Autori e Scrittori, quest'ultimo designato dal Segretario del Sindacato Nazionale Fascista Autori e Scrittori.

I rappresentanti di Enti politici e di altri Enti non culturali non potranno essere più di tre.

Uno scrittore non può far parte della Giuria di più di tre concorsi in un anno.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 8.

Le giurie, esaurito l'esame delle opere partecipanti al concorso ed almeno un mese prima dell'assegnazione del premio, dovranno inviare al Ministero della cultura popolare:

a) un elenco delle opere presentate indicando, per quelle edite, la data di pubblicazione;

b) i dati da cui si possa desumere se le opere e gli autori di esse siano nelle condizioni previste dal bando di concorso.

Il Ministero della cultura popolare, eseguiti gli opportuni accertamenti, comunicherà alla giuria le proprie eventuali osservazioni.

ART. 9.

Le decisioni delle giurie, sia parziali che definitive, non potranno essere pubblicate prima che siano proclamati ufficialmente i vincitori dei premi rispettivi.

A concorso espletato, i comunicati relativi all'assegnazione di quei premi che possono essere attribuiti anche a non concorrenti, debbono contenere esclusivamente l'indicazione del vincitore o dei vincitori.

La presente disposizione è applicabile anche ai premi letterari esentati dalla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare a termine dell'articolo 8 della legge 21 marzo 1938-XVI, n. 670.

Disciplina dei concorsi a premio per opere musicali e drammatiche. (779)

ART. 1.

Gli enti e le persone che intendono istituire concorsi a premio per:

a) lavori musicali teatrali sinfonici o di musica da camera;

b) opere drammatiche in prosa o in versi, libretti di opere, di operette, di riviste;

c) canti e canzoni, a solo o accompagnati da strumenti;

d) gare di attori drammatici, cantanti, pianisti, violinisti, violoncellisti, ecc.;

e) gare di complessi di musica da camera;

devono richiedere e ottenere la preventiva autorizzazione con le modalità stabilite nei successivi articoli.

ART. 2.

Le domande per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo debbono essere stese su carta legale da lire 6 e presentate al

Ministero della cultura popolare entro il 30 settembre di ciascun anno, per i concorsi che dovranno svolgersi nel primo semestre dell'anno seguente, ed entro il 30 marzo per quelli che dovranno avere svolgimento nel secondo semestre.

La domanda dovrà contenere le seguenti notizie:

a) indicazione precisa dell'ente o delle persone che intendono promuovere il concorso;

b) lo scopo del concorso e sua eventuale denominazione;

c) indicazione del premio o dei premi (somme di denaro, medaglie, oggetti, ecc.);

d) data di scadenza per la presentazione dei lavori o delle domande dei concorrenti se trattasi di gare;

e) composizione della giuria, la quale dovrà comprendere, in maggioranza, elementi tecnicamente specializzati;

f) data entro la quale la giuria dovrà emettere il giudizio.

Alla domanda deve essere inoltre allegato il regolamento del concorso. Nel caso di gare, di cui alle lettere d) ed e) del precedente articolo, dovranno essere nel regolamento indicati anche il programma e gli eventuali pezzi di obbligo.

ART. 3.

La denominazione di « Concorso nazionale » è consentita soltanto per quei concorsi che, a giudizio della Commissione di cui al successivo articolo, rivestano, per il loro carattere, la loro finalità e la loro organizzazione, particolare importanza nella vita artistica della Nazione.

ART. 4.

Le domande di autorizzazione a promuovere i concorsi di cui all'articolo 1 sono sottoposte all'esame di una commissione permanente istituita presso il Ministero della cultura popolare, composta come segue:

1°) due rappresentanti del Ministero della cultura popolare, uno dei quali nella persona del Direttore generale per il teatro;

2°) un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

3°) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

4°) il vice-presidente del Consiglio della Corporazione dello spettacolo;

5°) un rappresentante dell'Opera Nazionale Dopolavoro;

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

6°) due rappresentanti rispettivamente del Sindacato nazionale fascista musicisti e di quello degli autori e scrittori, designati dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

7°) un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, designato dalla Confederazione fascista degli industriali;

8°) un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo, designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

La Commissione è presieduta dal Direttore generale per il teatro.

In caso di assenza o di impedimento i membri della Commissione possono farsi rappresentare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di gruppo A del Ministero della cultura popolare di grado non inferiore al VII.

Al trattamento economico dei componenti della detta commissione sarà provveduto con decreto del Ministro della cultura popolare di concerto con quello delle finanze.

ART. 5.

La Commissione di cui sopra presenta al Ministero della cultura popolare, entro il

30 maggio ed il 30 novembre, le proprie conclusioni sulle domande pervenute ai sensi degli articoli 1 e 2 e formula le proposte per la compilazione dell'elenco dei concorsi a premio autorizzati.

Tale elenco, dopo l'approvazione del Ministro della cultura popolare, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. In esso dovrà essere indicato, per ciascun concorso:

- a) l'oggetto;
- b) l'ente o il comitato che promuove il concorso;
- c) il luogo in cui dovrà effettuarsi;
- d) la data d'inizio e di chiusura.

ART. 6.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano ai concorsi banditi dalle Amministrazioni statali, nè a quelli istituiti in via permanente presso Istituti statali d'istruzione e di educazione o presso Enti morali, con statuti approvati con legge o con decreto Reale.